

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
SECONDA SEZIONE CIVILE**

All'esito della camera di consiglio, il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Cristiana Bottazzi ha pronunciato ex art. 281-sexies c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. OMISSIS promossa da:

MUTUATARI

- attori opposti -

contro

BANCA

- convenuto opposto

CONCLUSIONI

Per parte opponente come da foglio depositato telematicamente in data 19.10.2020.

Per parte opposta come da note conclusive depositate in data 6.4.2020.

PREMESSO CHE

MUTUATARI hanno proposto opposizione avverso il precetto notificato il 26.3.2019 da BANCA, con cui è stato loro intimato il pagamento dell'importo di € 91.952,86 in forza del mutuo fondiaria stipulato in data 8.9.2008 a rogito del Notaio OMISSIS;

gli oppositori contestano la nullità del precetto lamentando che: (i) manca il titolo esecutivo, tale non potendo essere il contratto di mutuo azionato, che ha natura di finanziamento 'Condizionato', atteso che la somma mutuata, contestualmente all'erogazione, è stata costituita in pegno irregolare in favore della banca erogatrice a garanzia dell'adempimento di una serie di obblighi della parte mutuataria, che pertanto non ne è entrata mai nella disponibilità giuridica; (ii) sono state addebitate, a titolo di IVA e c.p.a., somme erroneamente calcolate sull'intero credito azionato; (iii) non vengono precisati l'ammontare degli interessi e i relativi criteri di calcolo;

l'opposta, costituendosi, ha eccepito preliminarmente l'improcedibilità della domanda per tardiva costituzione in giudizio di parte opponente; nel merito, ha riconosciuto. l'errore relativo al calcolo degli oneri accessori, riducendo conseguentemente la propria pretesa, mentre ha contestato integralmente le altre deduzioni attorce, ed ha quindi chiesto il rigetto dell'opposizione e la conferma dell'efficacia del precetto per il minor importo di € 72.301,67;

è opportuno rilevare l'infondatezza dell'eccezione preliminare di improcedibilità, benché non reiterata dall'opposta in sede di precisazione delle conclusioni, tenuto conto che - a fronte della notifica dell'atto introduttivo in data 9.4.2020 - l'iscrizione a ruolo della causa (in opposizione ex art. 615 c.p.c. (e non e _v art. 616 c.p.c. come erroneamente affermato dall'opposta) risulta avvenuta telematicamente in data 16.4.2020, nel rispetto dunque del termine previsto dall'art. 165 c.p.c.;

Sentenza, Tribunale di Verona, Giudice Cristiana Bottazzi, n. 1644 del 22 ottobre 2020

nel merito, il primo motivo di opposizione non può trovare accoglimento, poiché il contratto di mutuo Fondiario stipulato dalle parti non può qualificarsi come mutuo c.d. 'condizionato' e risulta pertanto idoneo a costituire titolo esecutivo ai fini dell'art. 474 c.p.c.;

va richiamato, sul punto, il principio secondo cui *“al fine di accertare se un contratto di mutuo possa essere utilizzato quale titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 474 c.p.c., occorre verificare, attraverso la sua interpretazione integrata con quanto previsto nell'atto di erogazione e quietanza o di quietanza a saldo ove esistente, se esso contenga pattuizioni volte a trasmettere con immediatezza la disponibilità giuridica della somma mutuata, e che entrambi gli atti, di mutuo ed erogazione, rispettino i requisiti di forma imposti dalla legge”*(Cass. n. 6174 del 5.3.2020; Cass. n. 17194 del 27.8.2015);

ebbene, nel caso di specie è dirimente rilevare che al momento della stipula risulta effettivamente avvenuta l'erogazione della somma mutuata mediante accredito su conto corrente intestato alla parte mutuataria: ciò che è comprovato non soltanto dalla quietanza rilasciata in tal senso dai mutuatari nel medesimo atto notarile del 17.7.2008 (art. 1 del contratto doc. 3: *“la parte dichiara di avere ricevuto_ dalla banca la predetta somma OMISSIS con ampia quietanza con il presente atto!*); ma anche dall'annotazione-contabile. con valuta in pari data contenuta nell'estratto del conto corrente cointestato agli odierni opposenti (doc, 4), oltre che dalla lettera di accredito della somma al netto delle imposte rilasciata da BANCA il 17.7.2008 (doc. 4 bis);

la circostanza appena evidenziata rappresenta la prova che la somma è entrata nella disponibilità giuridica della parte mutuataria, ovvero dell'unica circostanza rilevante per stabilire l'idoneità del mutuo a fondare l'esecuzione ex art. 474 c.p.c.;

è invece del tutto irrilevante che con il medesimo atto notarile le somme appena erogate siano state contestualmente vincolate in favore della banca mutuante mediante la costituzione di un pegno irregolare, poiché tale successivo atto è pur sempre un atto dispositivo che presuppone l'avvenuta acquisizione giuridica della somma di denaro da parte dei mutuatari, mentre, al contrario, può parlarsi di mutuo condizionato (titolo inidoneo a fondare l'esecuzione) solo allorché la condizione apposta nel contratto sia di tipo -sospensivo, e quindi idonea a posticipare ad un momento successivo la tradito della somma mutuata (in questo senso, tra le tante pronunce di merito si vedano le recenti Trib. Avezzano 8.7.2019, Tivoli 7.1.2020, Trib. Bolzano 24.4.2020; in tema, peraltro, anche la Suprema Corte con sentenza n. 25632 del 27.10.2017 ha avuto occasione di affermare che *“ai fini del perfezionamento del mutuo, avente natura reale ed efficacia obbligatoria, l'uscita del denaro dal patrimonio della banca mutuante e l'acquisizione dello stesso al patrimonio del mutuatario, costituisce effettiva erogazione dei fondi e ciò anche se parte delle somme sia versata dalla banca su un deposito cauzionale infruttifero, destinato ad essere svincolato in conseguenza dell'adempimento degli obblighi e delle condizioni contrattuali”*);

il secondo motivo di opposizione è fondato, come peraltro riconosciuto anche da parte dell'istituto di credito opposto, in quanto la maggiorazione del 4% per contributo previdenziale e quella del 22% a titolo di IVA vanno evidentemente applicate sull'importo richiesto a titolo di rifusione delle spese legali sostenute per l'atto di precetto, ossia sull'importo di € 405,00 (in linea con i parametri medi di cui al D.M. 55/2014), e non invece sull'intero importo del credito precettato, trattandosi di accessori dovuti per legge sul compenso professionale: ne consegue che è legittimo l'inserimento in precetto, a titolo di spese legali, del minor importo di € 513,86, di cui C 405,00 per compenso, € 16,20 per contributo previdenziale ed € 92,66 per IVA;

Sentenza, Tribunale di Verona, Giudice Cristiana Bottazzi, n. 1644 del 22 ottobre 2020

infondato è infine il terzo motivo di opposizione, trattandosi di censura assolutamente generica -ed esplorativa, e non essendo contestata sotto alcun profilo specifico l'erroneità del conteggio effettuato dal precettante;

alla luce di quanto precede l'opposizione va parzialmente accolta e l'efficacia esecutiva del precetto va confermata per il minor importo di € 72.301,61;

la parziale soccombenza reciproca (alla luce dell'accoglimento solo parziale dell'opposizione, con conferma della pretesa creditoria sostanziale portata dal precetto) costituisce valida ragione per compensare le spese di lite nella misura di un quinto; spese che si liquidano in base ai parametri medi del D.M. 55/2014 per le fasi di studio e introduttiva e in base ai parametri minimi per la fase istruttoria (limitata allo scambio delle memorie x art. 183 co. 6 c.p.c.) e per la fase decisionale (svoltasi nelle forme semplificate della trattazione tale);

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:

- 1) in accoglimento parziale dell'opposizione, dichiara l'inesistenza del diritto di Banca di procedere ad esecuzione forzata nei confronti di MUTUATARI in forza del precetto notificato in data 26.3.2019 per l'importo eccedente 72.301,67;
- 2) liquida le spese del giudizio in € 9,785,00 e, compensate tali spese tra le parti nella misura di un quinto, condanna MUTUATARI, in solido tra loro, a rifondere a BANCA i restanti quattro quinti, pari a € 7.828,00 per compensi, oltre al rimborso spese generali in misura del 15%, CPA e I-V A di legge.

Verona, 22.10.2020

Il Giudice
Cristiana Bottazzi

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*